

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia  
e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento dell'Energia  
Servizio 2°

Osservatorio e Ufficio Statistico per l'Energia

Prot. n. 13565

del 12 MAR. 2013

**Oggetto:** Applicazione del Decreto 3 Marzo 2011. "*Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici della Regione Siciliana*". Parere prot. n. 3938 del 6.02.2012 - **Riscontro richiesta di revisione.**

Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e  
degli Agrotecnici laureati  
c/o Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 71  
00186 - ROMA

R.R.

All'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi  
di Pubblica Utilità  
SEDE

All'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza  
della Regione Siciliana  
Via Caltanissetta, 2/E  
90141 PALERMO

e p.c. Al Presidente della Regione Siciliana  
Piazza Indipendenza, 21  
90129 PALERMO

Nel riscontrare la nota prot. n. 836 OR/sg del 26 febbraio 2013 del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, si rappresentano di seguito i passaggi relativi al procedimento di cui in oggetto.

Con nota prot. n. 22971 del 26.03.2012 questo Ufficio procedeva al rigetto del ricorso proposto dall'agrotecnico Giovanni Pace in virtù dell'inammissibilità della figura dell'agrotecnico al rilascio della certificazione energetica degli edifici.

Quanto sopra veniva determinato sulla base del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, formulato con nota Prot. n. 3938 del 06.02.2012.

Il suddetto parere sanciva, infatti, la non sussistenza dell'equiparabilità del diploma di agrotecnico a quello di perito agrario, il quale al contrario veniva ammesso all'esercizio della specifica professione di certificatore energetico. L'autorevole organo consultivo sosteneva che l'equipollenza tra i due titoli era riferibile ad una preparazione culturale ed applicativa analoga, nel senso che tra i due corsi di studio erano riconoscibili punti di contatto tali da giustificare l'equiparabilità delle conoscenze tecnico-professionali acquisite non ad ogni fine di legge, ma specificatamente per l'accesso a corsi universitari e la partecipazione a pubblici concorsi.

Successivamente, in merito, è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 4335/2012 del 24.10.2012, che ha di fatto sancito l'equipollenza tra i due titoli.

Sentenza, questa, pronunciata in occasione del riconoscimento della legittimità delle disposizioni di un bando per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di agrotecnico anche a coloro i quali fossero in possesso del diploma di perito agrario.

Si è tenuto conto, altresì, dell'orientamento legislativo contenuto nello schema di D.P.R., di attuazione dell'art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 192/2005, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 01.03.2013, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e), vengono inclusi tra i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici anche i tecnici in possesso di diploma di perito agrario o agrotecnico.

Per quanto sopra esposto, si ritengono accolte le conclusioni formulate da codesto organo collegiale.

Si dispone, pertanto, che a decorrere dalla data della presente nota, le richieste per l'inserimento nell'elenco dei soggetti certificatori della Regione Siciliana, formulate dalla categoria degli agrotecnici mediante specifica istanza, potranno essere accolte.

Si rammenta infine che i suddetti tecnici dovranno operare all'interno delle proprie competenze e risultare regolarmente iscritti ai relativi collegi professionali.

Il Dirigente Generale ad interim  
(Dott. Marco Lupo)

